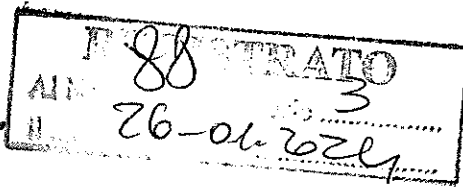


ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "SAFE APS"



In data 14.01.2024, presso la sede sociale ubicata in Rescaldina (MI) VIA PIETRO MASCAGNI 15, alle ore 20.30, si sono riunite le seguenti persone:

1. CAGLIA FERRO SILVANA nata a POMPEI (NA) il 04.02.1982 residente a RESCaldina (MI) Via Pietro Mascagni 15 cittadina ITALIANA codice fiscale CGLSVN82B44G813T
2. QUARTANA ALESSANDRO nato a ROMA il 05.03.1979 residente a RESCaldina (MI) Via Pietro Mascagni 15 cittadino ITALIANO codice fiscale QRTLSN79C05H501H
3. CAGLIA FERRO DEBORA nata a NAPOLI il 07.02.1995 residente a RESCaldina (MI) Via Caduti di Nassirya 17 cittadina ITALIANA codice fiscale CGLDBR95B47F839A
4. VOLPICELLI RUBEN nato a TRADATE (VA) il 19.07.1998 residente a RESCaldina (MI) Via Caduti di Nassirya 17 cittadino ITALIANO codice fiscale VLPRBN98L19L319T
5. BOLOGNINO VISCIGLIA DANIELE nato a REGGIO CALABRIA (RC) il 19.02.1987 residente a RHO (MI) Via Madonna 60 cittadino ITALIANO codice fiscale BLGDNL87B19H224B
6. GARCIA VACACELA JANETH BEATRIZ nata a GUAYAQUIL (EQUADOR) il 11.08.1996 residente a GALLARATE (VA) Via Buonarroti 18 cittadina ITALIANA codice fiscale GRCJTH96M51Z605O
7. DI MAIO EMANUELE nato a ISCHIA (NA) il 27.06.1982 e residente a SAN FILIPPO DEL MELA (ME) Corso Aldo Moro 53 cittadino ITALIANO codice fiscale DMIMNL82H27E329Q

che, di comune accordo e mediante questo atto redatto in conformità del D.Lgs n. 117/2017, convengono e stipulano quanto segue:

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "SAFE APS", da ora in avanti denominata semplicemente "Associazione"

ART. 2 - L'Associazione ha sede legale in Rescaldina (MI) - Via Pietro Mascagni 25. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune può essere deliberato con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 3 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere la relazione tra persone. In particolare, l'Associazione promuove azioni legate ai valori universali di solidarietà, amore, accettazione e rispetto per il prossimo, e nasce dal desiderio di fondare una CITTÀ DA ABITARE, nella quale accogliere persone disagiate e nel bisogno, recuperando e sviluppando le sue potenzialità soggettive, psichiche e relazionali.

ART. 5 - L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/17:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare le attività svolte vengono dettagliate nello statuto allegato al presente atto.

ART. 5 - L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente CAGLIA FERRO SILVANA

Vice – Presidente CAGLIA FERRO DEBORA

Segretario BOLOGNINO VISCIGLIA DANIELE

Consigliere QUARTANA ALESSANDRO

Consigliere VOLPICELLI RUBEN

ART. 7 - Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e il Regolamento interno e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronuncia l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

ART. 8 - L'Associazione non ha patrimonio iniziale. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da: a) quote sociali; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari non destinati all'incremento del patrimonio; d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi; e) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'interesse generale prestata; f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a

titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; g) altre entrate espressamente previste dalla legge; h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 9 - In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 117/2017.

ART. 10 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2024

È parte integrante del presente atto lo statuto - definito su XX articoli di seguito specificati, steso su 3 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Rescaldina, 14.01.2024

Allegato alla lettera A: statuto associativo



titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; g) altre entrate espressamente previste dalla legge; h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 9 - In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 117/2017.

ART. 10 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2024

È parte integrante del presente atto lo statuto - definito su XX articoli di seguito specificati, steso su 3 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Rescaldina,

14.01.2024

Allegato alla lettera A: statuto associativo





STATUTO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS

1. ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, associazione non riconosciuta, l'associazione denominata "SAFE APS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore.
2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "SAFE Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata: "SAFE APS"
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Rescaldina (MI) e la sua durata è illimitata. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
4. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 2) STATUTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del d.lgs n. 117/2017.
2. Il presente Statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA' E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attraverso la sua

Missione di Sostenere, Accogliere, Formare ed Empatizzare, l'associazione aspira a creare un impatto positivo e duraturo sulla vita delle persone impegnandosi ad essere una fonte di speranza, conforto, supporto e rifugio attraverso il coinvolgimento di professionisti altamente qualificati per rispondere alle esigenze complesse e variegate della comunità. In particolare,

l'Associazione promuove azioni legate ai valori universali di solidarietà, amore, accettazione e rispetto per il prossimo, e nasce dal desiderio di fondare una CITTÀ DA ABITARE, nella quale accogliere persone disagiate e nel bisogno, recuperando e sviluppando le proprie potenzialità soggettive, psichiche e relazionali: SAFE, vite al sicuro.

1. Nel perseguire le finalità esposte si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Lettera A art. 5 - Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- Lettera K art. 5 - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- Lettera I art. 5 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- Lettera U art. 5 - Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, l'associazione si propone di promuovere:

- Promuovere la cultura della solidarietà sociale
- Svolgere attività di counseling olistico/spirituale, sociologico e psicologico per soggetti svantaggiati o in situazioni di difficoltà, avvalendosi della collaborazione di professionisti e consulenti vari.
- Realizzare Centri di Ascolto e/o di primo contatto per famiglie e soggetti in difficoltà, attraverso la creazione di linee telefoniche, apertura di sportelli di ascolto dedicati, per poter offrire sostegno morale ed assistenza psicologica a distanza e raccogliere richieste di aiuto.
- Creare una rete di sostegno, cura e assistenza sia morale che materiale, per tutte le persone in difficoltà, vittime di ingiustizie, miseria o violenza.
- Promuovere e salvaguardare i valori della tutela e dell'educazione dell'infanzia, considerando e rispettando appieno il principio dell'inclusione, anche organizzando iniziative di sensibilizzazione rivolte alla collettività, oltre che attraverso programmi mirati a studenti svantaggiati o a rischio di abbandono scolastico.
- Contribuire, tramite strutture educative e comunità di alloggio, ad affrontare le problematiche di adulti e minori in difficoltà che, per situazione sociale familiari o per comportamenti già attuati, necessitano di un'azione di prevenzione educativa, con facoltà di collaborare e con i servizi sociali degli Enti locali per favorire, ove possibile l'inserimento e recupero della situazione sociale, scolastica, familiare.
- Promuovere ed organizzare attività di sensibilizzazione, formazione e sostegno sui temi oggetto dell'attività dell'associazione, in particolare in favore di operatori sanitari, volontari, sostenitori, e, in generale, della pubblica opinione con l'obiettivo di creare consapevolezza nella comunità e fornire risorse per prevenire situazioni di disagio.
- Operare nei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria e di formazione promuovendo e sostenendo servizi, progetti, improntati al rispetto dei valori umani.
- Gestire un banco alimentare per la distribuzione in forma gratuita di eccedenze, per lo più alimentari, raccolte dalla piccola e grande distribuzione ai bisognosi ed alle persone in difficoltà, siano essi singoli individui o nuclei familiari.
- Distribuire in forma gratuita materiale di prima necessità e aiuto economico, morale, psicologico e sociale, agli indigenti, a famiglie in difficoltà e nei confronti dei missionari
- Promuovere la valorizzazione e diffusione dell'arte musicale cristiana, arteterapia, realizzando dei progetti musicali, videomaker, cd, formando cori e attività volte all'istruzione musicale e all'arte in generale, creando le opportunità per la fruizione attiva di spettacoli e di attività ricreative, instaurando anche rapporti di collaborazione con altri enti musicali, teatrali e culturali.
- Operare all'interno e all'esterno delle carceri in Italia con progetti e supporti morali e relazionali verso i ristretti e coloro che sono ai domiciliari, per una riabilitazione e reinserimento nella società attraverso un percorso di cambiamento umano e relazionale che coinvolge, oltre alla propria famiglia, anche il prossimo.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni nella nazione e nel mondo. L'associazione nello svolgimento delle proprie attività sul territorio nazionale ed internazionale prevede che ci sia l'apertura di succursali, con l'obbligo da parte di quest'ultime di perseguire gli

scopi e gli obiettivi dell'associazione con la stessa modalità, missione, etica e regolamentazione.

2. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
3. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 3.1, fermo quanto stabilito nel successivo 3.2, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
6. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, pertanto l'associazione può:
 - somministrare alimenti e bevande;
 - effettuare raccolte di fondi;
 - esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste, sottoscrizioni anche a premi, manifestazioni, pubblicazioni, studi, organizzazione di convegni, consulenze, incarichi, partecipazione a manifestazioni) per autofinanziamento;
 - svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci, alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 5) AMMISSIONE

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono la finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarle.
2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
 - a. L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica
 - b. La dichiarazione di condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione e conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3. L'ammissione alla Associazione è deliberata da Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di



ammissione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo
7. Il numero dei soci è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
8. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale, genitore o da un tutore legale. Il socio minorenne non può candidarsi alle cariche sociali.

ART. 6) DIRITTI-DOVERI SOCI

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione
2. Ciascun socio ha diritto:
 - a. Di esprimersi e di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea;
 - b. Di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c. Di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo o come previsto da eventuale regolamento interno;
 - d. Di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
3. Ciascun socio ha il dovere:
 - a. Di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. Di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
 - c. Di non arrecare danno all'Associazione;
 - d. Di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità del socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

ART. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del presente Statuto.
4. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
 - a. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
5. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare entro 30 giorni da tale comunicazione, ricorso in assemblea dei soci mediante raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti se istituito, delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 8) ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci:
2. La struttura associativa è composta:
 - L'Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente con funzione di legale rappresentanza
 - Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 9) ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta da Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
All'assemblea, ordinaria e straordinaria, ogni socio ha diritto di esprimere il proprio voto.
3. hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
6. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.



ART. 10) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione eleggendoli tra i soci;
- b. Eleggere e revocare, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- c. Discutere e approvare il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammortare della quota sociale annua
- d. Discutere e approvare il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti.
- e. Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge.
- f. Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo.
- g. Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia al contraddittorio.
- h. Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia al contraddittorio.
- i. Deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- j. Fissare l'ammontare dell'eventuale quota associativa.
- k. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- l. Deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- m. Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manuali, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 11) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 12) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
3. Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.
4. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità
5. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni
6. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.
7. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti;
8. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci in convocazione straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
11. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 13) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 12 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere
7. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

ART. 14) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE



Il Consiglio Direttivo:

- a. Amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche.
- b. Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- c. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d. Delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri.
- e. Redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività.
- f. Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- g. Gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti.
- h. Elegge il Presidente e il Vicepresidente, nomina il Segretario e il Tesoriere.
- i. Propone all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci.
- j. Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- k. Delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l. Ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- m. Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 16) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
6. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
7. Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.
8. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 17) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali



di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

3. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

ART. 18) IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.
2. Il Vicepresidente:
 - a. gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
 - b. relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.
3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di Tesoriere.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.
2. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

ART. 20) L'ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.
2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 21) LIBRI SOCIALI

1. Sono libri sociali dell'Associazione:
 - a. il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
 - b. il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
 - c. il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
 - d. il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e sanitaria.
2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a. quote sociali
 - b. contributi pubblici e privati
 - c. donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
 - d. rendite patrimoniali
 - e. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - f. eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
 - g. eventuali rimborsi derivanti da convenzioni
 - h. proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
 - i. altre entrate espressamente previste dalla legge
 - j. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti
3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

ART. 23) SCRITTURE CONTABILI

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 24) ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.
3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.
6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
7. E' facoltà al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, di prevedere la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto

secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 26) ASSICURAZIONE AI VOLONTARI

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 27) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28) DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

RESCALDINA, 14.01.2024

Firma dei soci fondatori

